

RACCOLTA
DEGLI ORDINI
E
PROVVIDENZE
EMANATE
DALLE
AUTORITÀ COSTITUITE

DOPO IL SECONDO INGRESSO DELL' ARMATA
FRANCESE IN PIEMONTE ANNO 8 REPUB.

VOLUME XXIII.



TORINO 1801.

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI.

RACCOLTA
DELLI ORDINI

DELLA
REALE

AUTORITÀ COSTITUITE



3
1829 *Ventoso* (20 marzo)

Decreto che accorda una nuova fiera
al Comune di Villafranca
in Piemonte.

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE.

Vista la petizione della Municipalità di Villafranca in Piemonte, all'oggetto che le venga accordata una nuova fiera pel primo giorno d'agosto, oltre alle due, che già vi sono in uso li 9 dicembre, e 25 febbrajo (v. s.), mediante l'offerta pagamento di ll. 150 alla Congregazione di Carità di quel Comune in vece della finanza, che nei tempi addietro solevasi corrispondere per simili concessioni.

Considerando, che è proprio d'un Governo libero l'agevolare ai Popoli la facoltà di comunicare fra di loro i vicendevoli prodotti delle loro derrate e della loro industria, e lo stabilire ad un tempo un metodo regolare nelle fie-

4
re, e nei mercati, che si fanno dai Comuni per il maggior vantaggio del commercio, e della circolazione; informata dell'utilità, che dall'esercizio d'una nuova fiera nell'anzidetto Comune di Villafranca è per risultarne anche a' circonvicini, ed al commercio; Sentito il Cittadino Chiabrera, Membro del Consiglio di Governo, ed Ispettore superiore sulle Finanze Nazionali;

DECRETA:

1. È stabilita nel Comune di Villafranca di Piemonte una nuova fiera nel giorno del primo d'agosto (v. s.) di cadun anno.
2. Per tale concessione non sarà pagata alcuna finanza.
3. La Municipalità di detto Comune è invitata in corrispettivo della medesima a far pagare alla Congregazione di Carità dello stesso Comune la somma di lire cento cinquanta.
4. Il Magistrato della Camera Nazionale dei Conti è incaricato dell'esegui-mento del presente Decreto.

Torino dal Palazzo della Commiff. Esecutiva li 29 ventoso anno 9 (20 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOSSI Presidente.

MAROCCHETTI Segr. gen.

5
ho, 30 Ventoso (21 marzo)

Decreto che sopprime la Certosa d'Asti, e destinazione de' Religiosi della medesima a quella di Casotto ec.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che le Certose di Pefio, e di Casotto hanno nè tempi addietro non poco contribuito a promuovere la coltura de' vasti terreni, gerbidi, ed incolti, in mezzo a cui erano situate, e che si sono perciò rese benemerite della civilizzazione dei popoli del loro Circondario;

Che quanto vantaggioso può tuttora ravvisarsi lo stabilimento di quelle Certose per le loro posizioni, altrettanto superfluo in oggi compare quello della Certosa d'Asti, li di cui pochi Religiosi possono riunirsi a quella di Casotto, salvo eleggano di approfittare del beneficio delle assegnazioni de' beni accordato col Decreto de' 5 piovoso scorso;

6
Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. La Certosa d' Asti è soppressa.
2. I Religiosi della medesima sono riuniti alla Certosa di Casotto, salvo eleggano di prevalersi del beneficio delle assegnazioni accordato col Decreto de' 5 piovoso scorso.
3. Il Commissario del Governo in Asti procederà all'assicurazione, ed inventaro de'mobili, ed effetti, che non saranno di spettanza individuale de' Religiosi, e ne rimetterà copia all' Ufficio Generale delle Finanze.
4. S' intenderà sospesa dal giorno della pubblicazione del presente ogni ulteriore vendita, e distrazione per qualunque titolo de' beni, e ragioni spettanti alle Certose di Pesio, e Casotto.
5. Qualora le predette Certose in dipendenza delle seguite vendite mancheranno di sufficienti mezzi di sussistenza, il Governo si riserva di provvedere sulle loro rimozionanze corredate degli opportuni documenti.

7
6. Il Reggente la Segreteria degli interni, e l' Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 30 ventoso anno 9 Rep. (21 marzo 1801 v. s.)

Approuvé par le Ministre extraordinaire du Gouvernement Français en Piém.

JOURDAN.

CARLO BOSSI Pres.

MAROCCHETTI Segr. gen.

30 Ventoso (21 marzo)

Determinazione per l' atterramento di tutti i Baracconi esistenti sulle Piazze, e demolizione dell' antica Torre ec.

LA MUNICIPALITÀ DI TORINO

L' interessante oggetto di conservare, ed accrescere la maestria, e bellezza del fabbricato di questo Comune, la

sicurezza, ed il maggior comodo degli Abitanti, ha già determinata la Municipalità, secondando le saggie mire del Governo, a richiamare alla loro osservanza tutte le provvidenze, ordini, e proclami ne' varj tempi a questo fine pubblicati, ed ordinare l'atterramento di tutti i Baracconi sia in legno, che in mattoni esistenti sulle Piazze di questo Comune, a curare il compimento del rettilineamento della Contrada di Dora grossa, a far terminare la già incominciata nuova Torre, a far demolire l'antica, che interrompe l'allineamento di detta Contrada, e ne rende a mezzo il suo corso angusto il passo, e l'apri-mento della Porta in capo alla medesima; le presenta ora la demolizione delle Fortificazioni, e la necessità di provvedere alla sicurezza dei Cittadini con una nuova cinta di mura, ed il mezzo di procurare una maggior amenità delle passeggiate, che formano già uno dei più belli ornamenti di questo Comune, e contribuiscono con singolare vantaggio alla salute pubblica.

Questa così utile, e vasta operazione, la quale non può essere compita, che col tratto del tempo, ed a seconda delle circostanze, deve aver un'unità,

ed armonia di disegno sì per gli Abitanti dei Sobbor., che tra le passeggiate esterne, ed interne del Comune, il quale accoppi alla bellezza, e comodo pubblico la più possibile economia, e che traendo il miglior partito dell'estensione, e varia disposizione del suolo, fissi fin d'ora invariabilmente il piano, che col progresso de' lavori si deve tenere.

Quindi, avuta l'approvazione del Governo,

HA DETERMINATO:

1. Di invitare, come invita tutti gli Architetti, e Disegnatori ad occuparsi di un'opera così utile, e vantaggiosa, e presentargliene i loro disegni.

2. Saranno essi ricevuti per tutto li dieci del prossimo mese di fiorile, ed esposti al pubblico nella Sala Municipale pendente la decade successiva.

3. Sarà adottato fra li disegni quello, che unirà all'amenità un modo d'economia, e facilità d'esecuzione, e che verrà giudicato il migliore.

4. Sarà data una medaglia del valore di lire mille all'Autore del disegno, che avrà ottenuta la preferenza.

Altra di lire cinquecento all'Autore del primo disegno approssimante.

Ed altra di lire trecento all'Autore del disegno, che avrà ottenuto il secondo Accessit.

5. L'Architetto Municipale Cittadino Michel Angelo Boyer è incaricato di comunicare ai Concorrenti la dimeffione della Scala, la grandezza del disegno, le limite, e le altre Istruzioni, che verranno colla Municipalità concertate.

6. L'Economo della Municipalità cittadino Avvocato Giacomo Alloati è incaricato di ricevere fra una decade dalla pubblicazione del presente Proclama li partiti per la demolizione della vecchia Torre, e costruzione della nuova, per essere il più vantaggioso di essi esposto col mezzo degl' Incanti a miglioramento, a seconda delle Istruzioni, che verranno comunicate.

7. Saranno esclusi dal deliberamento il Toro, le Campane, e l'Orologio con tutti i suoi ordegni, per collocarli nella nuova Torre.

Dalla Casa Municipale li 30 Ventoso anno 9. Repub.

CHIAVARINA Pres.

FRANCHI Segr.

Invito per somministrare gli effetti necessarj agli Ospedali Militari.

LA MUNICIPALITÀ DI TORINO

Al Cittadino

*Dalla Casa Municipale li 30
Ventoso anno 9.*

LA Municipalità con sue Notificanze degli 8, e 21 scorso Nevoso ha prevenuta la classe più facoltosa de' suoi Concittadini, che ove non si fossero disposti ad accorrere alle somministrazioni degli effetti necessarj agli Ospedali Militari si sarebbe devenuto alla requisizione de' medesimi. Non si è corrisposto ai replicati di lei inviti, e quei pochi, che animati da sentimenti di umanità, e di amore della Patria si sono arresi alle voci della natura, non hanno col loro concorso potuto somministrare, che in ben scarso numero gli effetti che erano necessarj. Esigendo il servizio urgente dei Soldati, che vi sono ricoverati, che non ne siano

12
ulteriormente privi, siete invitato, giusta
gli ordini premurosi del Ministro Straor-
dinario della Repubblica Francese Ge-
nerale Jourdan, e della Commissione
Esecutiva comunicati con Lettera del
giorno di jeri, a consegnare entro il
primo corrente germinale (Domenica
22 marzo v. s.) o nel sito destinato
nella casa del Monte di Pietà, oppure
al magazzino de' grani vicino alla
Porta di Po, ove gli sarà spedita l'op-
portuna ricevuta dalli cittadini Stefano
Anselmo, e Ferdinando Basili;

Pagliaricci ad una Piazza N.

Lire sette soldi dieci caduno.

a due Piazze N.

Lire undici

Materazzi ad una Piazza N.

Lire ventiquattro

a due Piazze „

Lire trentacinque

Traversini ad una Piazza „

Lire due soldi dieci

a due Piazze „

Lire tre soldi dieci

Lenzuoli ad una Piazza „

Lire sei

a due Piazze „

Lire nove

Coper. di lana ad 1 Piazza N.

Lire quattordici caduno

a due Piazze „

Lire dieciotto

Camicie N.

Lire tre soldi dieci

Ovvero l'importare sovra espresso
di caduno de' suddetti effetti rilevanti, a
ll. da pagarsi entro il suddetto ter-
mine nella Tesoreria Municipale, ove
vi sarà spedita l'opportuna ricevuta.

Siete prevenuto, che il servizio degli
ammalati non ammettendo ulteriore ri-
tardo non farà su questo punto am-
messo alcun richiamo, e coloro, che
vi frapportanno la menoma dilazione,
faranno a tenor degli ordini precisi del
Generale Jourdan, e della Commis-
sione Esecutiva costretti col rigor milita-
re, e che vi farà dedotto quanto pro-
verete aver già consegnato a tenore
delle Notific. della Municipalità degli
8, e 21 scorso Nevoso colla presenta-
zione della ricevuta, che vi venne
spedita dai rispettivi Preposti cittadini
Bernardi, e Basili.

Salute Repubblicana.

CHIAVARINA Pres.

FRANCHI Segr.

30 Ventoso (21 marzo)

Decreto che destina i libri, i quali trattano di qualche ramo delle scienze naturali esistenti nella Bibl. della Basilica di Soperga vengano trasportati nel Museo dell'Univ. N.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Ad oggetto di agevolare i mezzi di promuovere maggiormente lo studio delle scienze naturali;

DECRETA:

1. Tutti i libri, quali trattano di qualche ramo delle scienze naturali esistenti nella biblioteca della Basilica di Soperga saranno trasportati nel Museo di Storia Naturale dell'Università Nazionale.

2. Il Reggente la Segreteria degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 30 ventoso anno 9 (21 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOSSI Presidente.

MAROCHETTI Segr. Gen.

1. Germinale (22 marzo)

Decreto che sopprime la Congregazione della Madonna di Soperga.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che già da qualche tempo farebbesi disciolta la Congregazione degli individui applicati al servizio della Chiesa del Santuario di Soperga; e che farebbero in oggi cessati li motivi d'ulteriormente conservare in attività la detta Congregazione;

DECRETA:

1. E' soppressa la Congregazione denominata della Madonna di Soperga.

2. I mobili inservienti ad uso di quel Convitto sono messi alla disposizione dell'Ispettore della Sala, che ne farà l'inventario, e la ripartizione conveniente all'uso della Sala medesima.

3. La biblioteca della suddetta Congregazione è assegnata a quella della Accademia delle Scienze, e Letteratura, ad esclusione de' libri, che col Decreto del giorno di jeri furono accordati al Museo di Storia Naturale.

4. Il Governo si riserva di provvedere per l'adempimento dei pesi, cui possa essere soggetta la Chiesa di detta Congregazione.

5. Al cittadino Sacerdote Avogadro unico rimasto in detta Congregazione è assegnata la pensione di *ll.* 400 sul fondo stabilito per gli Ecclesiastici col Decreto dei 5 scaduto Piovofo.

6. Il Reggente la Segreteria degli affari interni, e l'Ispectore della Sala sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto.

Torino dal palaz. della Com. Esec. li
1 germile an. 9 (22 marzo 1801 v. s.)

GIULIO pel Pres.

MAROCHETTI Segr. gen.

2 Germile (23 marzo)

Decreto che estende le differenze degli Impresarij del Teatro Naz. agli Impresarij del Teatro Carignano dello scorso autunno ec.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA
DEL PIEMONTE

DECRETA:

IL Decreto delli 2 scorso Veneto riguardante le differenze per debiti

degli Impresarij del Teatro Nazionale è esteso agli Impresarij del Teatro Carignano dello scorso autunno, come pure agli Impresarij attuali dello stesso Teatro.

2. E' pure commessa all'Uffizio di Pulizia di questo Comune, e Territorio la cognizione di tutte le differenze per debiti de' predetti Impresarij verso ogni altro Creditore dipendentemente alle anzidette imprese.

3. E' autorizzato detto Uffizio a compellire gl'Impresarij anzidetti al pagamento di tali loro debiti, come nel citato Decreto.

4. Il primo Commissario di Pulizia di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 2 germile anno nono Rep. (23 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOTTA pel P.

MAROCHETTI Segr. Gen.

1 Germile (22 marzo)

Decreto per la disposizione della demolizione delle due gallerie, e fabbriche laterali al Castello detto *Palazzo di Madama*, e del muro di cinta del giardino verso mezzogiorno.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Riflettendo, che la così detta *galleria di legno* già inserviente alla comunicazione fra il palazzo degli *ex-principi*, e quello nominato di *Madama* non è più di alcun uso, e serve solo a deformare una delle più belle piazze d'Europa, alla quale deformità contribuisce pur anco la cinta di muro, e l'irregolare sporgimento di fabbrica aggiuntovi dalla parte di mezzo-giorno.

Preso in considerazione il parere dell'Architetto Nazionale, e sentito il Consiglio di Governo;

DECRETA:

1. La galleria, che comunica fra il palazzo degli *ex-principi*, e quello nominato di *Madama*, come pure l'informe sporgimento di fabbrica aggiunto allo stesso palazzo dalla parte di mezzo-giorno, colla cinta del muro attiguo, saranno abbattuti, di modo che le due Piazze, d'avanti, e dietro Castello non ne facciano più, che una sola col detto Palazzo isolato nel mezzo della medesima.

2. L'Architetto Nazionale sotto l'invigilanza del Membro del Consiglio di Governo, Ispettore Superiore sulla Pulizia, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che dovrà aver il pieno suo effetto per il primo del prossimo fiorile.

Torino, dal Palazzo della Commissione Esecutiva il 1 di germile anno 9 Rep. (22 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOSSI Presidente.

MAROCCHETTI Segr. gen.

2 *Germile (23 marzo)*

Decreto che tassa gl' Impresarij per provviste fatte alle Truppe Francesi dal loro secondo ingresso in Piemonte fino al primo di brumajo scorso, ed altra ai Comuni, che hanno ad esse fatto delle somministrazioni da convertirsi nel pagamento delle spese necessarie all'Ufficio di Liquidazione delle contabilità.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

CONSIDERANDO

1. Che coll' articolo quinto del Decreto delli 12 nevofo ultimo scorso non si è stabilito il modo del pagamento delle spese di classificazione, o di rettificazione delle carte relative alle provviste fatte alle Truppe Francesi dall' ultimo loro ingresso in Piemonte fino al primo brumajo, e che importa di determinarlo in maniera uniforme per tutti gl' Impresarij, e per tutt' i Comuni;

2. Che le contabilità, le quali già sono classificate, debbono essere tutte retificate, o per errori occorsi, o perchè vi si trovano delle pezze inammessibili;

3. Che gl' Impresarij, ed i Comuni, li quali hanno rimesse all' Ufficio di Liquidazione le loro carte nell' ordine stabilito, non debbono soggiacere alla stessa spesa di quelli, le di cui contabilità sono interamente da ordinarsi;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l' approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Gl' Impresarij, che hanno fatte delle provviste alle Truppe Francesi dopo il loro secondo ingresso in Piemonte fino al primo brumajo scorso, pagheranno l' uno per cento delle somme risultanti dalle carte di contabilità, che per dette provviste faranno state ammesse dalla Commissione di Liquidazione in seguito a verificazione, se le loro carte saranno state rimesse nell' ordine prescritto; e pagheranno l' uno e mezzo per cento, se le loro carte

non sono state presentate classificate secondo le regole stabilite.

2. I Comuni pagheranno l'uno per cento in ambidue i casi.

3. Col prodotto dell'anzidetta tassa la Commissione di Liquidazione provvederà alle spese necessarie del suo Ufficio, ed all'indennità dei suoi Membri, e degl'impiegati presso la medesima.

4. Il presente Decreto sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 2 germile anno 9 della Rep. Fr. (23 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernement Franç. en Piém.*

JOURDAN.

Carlo BOSSI pel Pr.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

2 Germile (23 marzo)

Decreto che autorizza il Presidente del Senato di aumentare la tassa de' dritti dovuti alle Classi Criminali, all'Avvocato Fiscale Generale, al Segretario, ed al Sollecitatore del Fisco sopra quelli stabiliti colla tariffa del 1770.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che il prodotto de' dritti dovuti alle Classi Criminali del Senato Nazionale, ed all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, non meno che al Segretario de' Criminali dello stesso Senato non sarebbe nelle attuali circostanze nè proporzionato alle loro gravi incumbenze, nè sufficiente a far fronte ai pesi annessi alla detta Segreteria.

E che nella convenienza di divenire a qualche aumento de' dritti stabiliti dalla tariffa del 1770 egli è necessario di adottare quello, che sia meno sensibile agl'Interessati, come appunto si è determinato in ordine ai dritti dovuti

al Segretario Civile dello stesso Senato Nazionale colla legge delli 14 scorso nevofo;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. La tassa da farsi dal Presidente, o Reggente la Classe del Senato a termini dell'anzidetta tariffa per i dritti di Relazione di petizioni ad istanza de' Particolari in materia Criminale potrà, secondo il caso, estendersi fino alle ll. 30.

2. Il dritto per le sportule delle sentenze criminali condannatorie del Senato stabilito nel §. 5 cap. 5 tit. 4. è aumentato d'un terzo.

3. Per il deposito delle ordinanze in seguito a trasmissioni d'Atti in materia criminale ordinate dal Senato è fissato, Al Senato ll. 7 10 0

All' Avvocato Fiscale Generale per le conclusioni sugli Atti „ 7 10 0

4. Il dritto stabilito all' Avvocato Fiscale Generale nel §. 2 cap. 9 lib. 7 per le conclusioni sulle petizioni, che

si presentano al Senato, è aumentato di fs. 20 se senza visione di scritture, ed a proporzione, se con visione di esse, a termini della stessa tariffa.

5. Sarà tale dritto dovuto da caduno de' petenti, benchè compresi nella stessa petizione.

6. A favore del Segretario Criminale del Senato è fissato un aumento come infra alla generale tariffa per li dritti seguenti:

Di fs. 10 per le lettere patenti di qualunque specie, ad eccezione unicamente delle lettere citatorie, per cui avrà luogo il solo aumento di fs. 7.

Di fs. 5 per la registrazione delle petizioni, conclusioni, e provvisioni del Senato quando sarà ordinata, per ogni foglio di due facciate.

Di fs. 10 per la levatura della sentenza compresa la registrazione.

Di fs. 10 per l'intimazione di sentenza in contraddittorio.

Di fs. 5 per l'intimazione di sentenza in contumacia, ed altrettanto per la copia autentica della medesima.

Di fs. 5 per la distribuzione dei processi ai Relatori, e registrazione di essi.

Di fs. 5 per la levatura delle informazioni, atti, ed ogni altra scrittura

del processo criminale, e per ogni foglio contenente due facciate.

Di fs. 2 per la registrazione delle ordinanze, od altre assegnazioni, che si fanno dal Senato sovra i processi.

Di fs. 5 per la copia delle ordinanze, od altre provvisioni Senatorie a richiesta de' Particolari, e per cadun foglio di due facciate.

7. È fissato al Sollecitatore del Fisco il dritto di lire 1 4 per ogni Sentenza criminale, che si proferisce dal Senato, e di fs. 12 per ogni provvisione Senatoria ad istanza, e favore dei Particolari.

8. L'Assistente Sollecitatore parteciperà per un sesto in tali dritti.

9. È derogato per tal effetto in tal parte al disposto dalla tariffa del 1770.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 2 germile anno 9 Rep. (23 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernem. Franç. en Piém.*

JOURDAN

GIULIO P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

2 Germile (23 marzo)
Notificanza pel pagamento della Tassa mensile ai Avvocati, Procuratori Collegiati, Notaj, liquidatori, Stampatori ec.

LA MUNICIPALITÀ DI TORINO

A norma del prescritto dal Decreto della Commissione Esecutiva delli 10 scorso nevofo essendosi terminati altri ruoli, cioè degl'Avvocati, Procuratori Collegiati, Notaj, Liquidatori, Stampatori, Negozianti in Carta, Libri, e Carte stampate, Negozianti, e Fabricanti Galloni, Bindelli, Garze, Bottoni, Ombrelle, Cardatori, Scultori, Indoratori, Padroni di Vetture, Macellaj, Pristinaj, Fornaj, Tondeurs da Panni, Brentatori, Rivenditori d'Erbe, Sarti Scarpinelli, Manescalchi, Negozianti in valute, Mastri Serraglieri, Sarroni, Stampatori in Tele, Tapezzieri, Impresari delle Aziende, Falegnami, Capimastri, Piccapietre, Fornaciaj, ed a ciascuno di essi di concerto col Commissario della Provincia fissa la tassa corrispondente alle condizioni prescritte

nel succitato Decreto, e mentre si stanno compiendo i ruoli di tutti gli altri compresi nel Decreto pel pagamento della tassa mensile, che deve, a termini del Decreto delli 16 ventoso, essere impiegata in vantaggio degl' indigenti.

La Municipalità notifica a tutti coloro che vi possano essere compresi che dal giorno di domani 3 germile (24 marzo 1801 v. s.) faranno affisse nella Sala della Municipalità le note colla rispettiva assegnazione, e decorreranno li giorni due, entro i quali si ammetteranno le petizioni di coloro, che si crederanno gravati, e ne' giorni tre successivi si riceveranno i pagamenti dal Cassiere Municipale, trascorsi i quali, si trasmetterà all' Ufficio di Pulizia la nota dei morosi, perchè siano senza dilaz. compulsi al pagamento dell' importare della Tassa per i tre mesi decorsi con tutto li 20 passato ventoso (11 marzo 1801 v. s.) e per i decorrendi a termini del suddetto Decreto delli 10 scaduto nevoso.

Dalla Casa Municipale li 2 germile anno nono.

S. MARTINO Pres.
FRANCHI Segr.

3 Germile (24 marzo)

Decreto che assegna all' Accademia Nazionale delle Scienze l' annue ll. 18m. in addizione ad eguale somma già stabilita con Decreto 27 nevoso.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che i fondi applicati all' Università Nazionale degli Studj possono comportare un nuovo assegnamento a favore dell' Accademia Nazionale delle Scienze oltre quello di lire diciottomila già stabilito con Decreto de' 27 nevoso scorso;

DECRETA:

1. È assegnata all' Accademia delle Scienze l' annua somma di altre lire diciottomille da corrispondersi alla me-

desima dalla Cassa dell'Amministrazione Economica dell'Università Nazionale.

2. La somma di lire trentasei mille, cui viene ora portato l'assegnamento a favore dell'Accademia delle Scienze, sarà impiegata, e ripartita nella forma seguente:

Oltre le lire sei mille già distribuite in pensioni di lire cinquecento caduna a diversi Membri della stessa Accademia, faranno altre lire dodici mila ripartite in altrettante simili pensioni da distribuirsi a que' Membri delle due Classi, che non ne sono per anco provvisti.

Della rimanente somma sono assegnate lire tre mille per le spese delle osservazioni meteorologiche, ed astronomiche; altre lire tre mille alla Classe delle Belle Arti per premj, e spese necessarie; e lire dodici mille per le spese de' lavori, pegli stipendj degl'Impiegati, per le stampe, e sperienze della Classe delle Scienze Esatte.

3. Le nuove pensioni avanti stabilite a favore de' Membri dell'Accademia incominceranno a decorrere dal giorno da cui ne godono gli altri Membri precedentemente provvisti della stessa pensione.

4. Tutte le anzidette pensioni di lire cinquecento sono dichiarate compatibili con qualunque altra pensione, trattamento, o stipendio, derogando riguardo alle medesime al disposto dal Decreto 19 scorso vendemmiajo.

5. Il Reggente la Segreteria degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 3 germile anno 9 Rep. (24 marzo 1801 v. s.)

CARLO BOSSI pel P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

3 Germile (24 marzo)

Decreto che distribuisce le Monache del Crocefisso di Torino ne' Monasterj di S. Chiara, dell'Annunziata, e di S. Cristina, e sospensione della vendita dei beni di detti Monasterj.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che le Monache del Crocefisso di questo Comune prevalendosi della facoltà loro accordata col Decreto de' 14 ventoso scorso avrebbero per mezzo del Vicario Generale Cittadino Gonetti comunicato il loro desiderio di venire distribuite ne' Monasterj di questo Comune;

Che lo stesso Vicario Generale avrebbe proposto di collocarle ripartitamente ne' Monasterj di S. Chiara, dell'Annunziata, e delle Carmelite;

Che non trovandosi li tre anzidetti Monasterj, stanti le seguite vendite dei loro beni, sufficientemente dotati, onde provvedere alla decante sussistenza delle proprie Religiose, non che di quelle del Crocefisso, è cosa urgente, che si faccia a favore dei medesimi una competente assegnazione di beni stabili, e che inoltre si venga in soccorso delle Monache del Crocefisso con un pronto proporzionato sussidio;

Che le disposizioni date per la traslocazione del Collegio Nazionale, e de' stabilimenti di Scienze, ed Arti col Decreto de' 14 ventoso scorso non possono soffrire ulteriore dilazione.

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Le Religiose del Monastero del Crocefisso di questo Comune saranno distribuite in tre altri Monasterj del medesimo, cioè in quelli di S. Chiara, dell'Annunziata, e delle Carmelite, a seconda del riparto, che ne verrà fatto

Vol. XXIII.

C

34
dal Cittadino Gonetti Vicario Generale.

2. È sospesa ogni ulterior vendita per qualunque titolo de' beni spettanti ai tre anzidetti Monasterj.

3. I restanti beni del Monastero del Crocifisso sono assegnati ai Monasterj medesimi.

4. L'Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali è autorizzato a fare ai tre anzidetti Monasterj un assegnamento di beni proporzionato alle loro urgenze, ed al numero delle Religiose, che vi faranno accolte.

5. Sarà corrisposto alle Religiose del Monastero del Crocifisso per tre mesi un sussidio di lire trenta per caduna, il quale sarà sborsato in ciascun mese anticipatamente.

6. La Commissione Esecutiva si riserva di usare riguardi alle persone adette al servizio del Monastero del Crocifisso sulle rappresentanze, ed informazioni del Vicario Generale.

7. Il Monastero suddetto del Crocifisso dovrà essere vacuo, e libero nello spazio della corrente decade.

8. È confermato il Decreto de' 14 ventoso scorso, in quanto non è contrario alle disposizioni del presente.

35
9. Il (Reggente) la Segreteria degli affari interni, l'Ispettore Superiore delle Finanze, ed il Vicario Generale sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli atti del Governo.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva li 3 germile anno 9 Rep. (24 marzo 1801 v. s.)

Approuvé par le Ministre Extraord.

du Gouv. Franç. en Piém.

JOURDAN

GIULIO P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

3 *Germile* (24 marzo)

Decreto che revoca gli Editti 2 9bre 1750, e 24 aprile 1762 nella parte contenente disposizioni contrarie alla libertà de' Proprietarj delle case di questo Comune, e suoi sobborghi di disporre a loro piacimento in occasione degli affittamenti delle medesime.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che gli Editti dei 2 novembre 1750, e 24 aprile 1762 relativi ai Proprietarj delle case di questo Comune, e sobborghi contengono diverse disposizioni, che sono manifestamente lesive del dritto di proprietà.

Che cessando in oggi i motivi di restringere i dritti degli anzidetti Proprietarj, la giustizia richiede, che vengano i medesimi restituiti alla loro libertà primiera, ed abilitati anche in tal guisa a sostenere i pesi pubblici.

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Ritenuta la forma de' contratti di affittamenti delle case prescritta cogli Editti de' 2 novembre 1750, e 24 aprile 1762, e salve le capitolazioni già fatte, che dovranno avere la loro piena esecuzione, sarà lecito in avvenire ai Proprietarj delle case di questo Comune, e Sobborghi di disporre liberamente delle medesime in occasione de' contratti di affittamenti d' esse sì generali, che particolari.

2. Sono rievocati i precitati Editti nella parte, in cui contengono disposizioni contrarie alla Libertà de' Proprietarj predetti, o degli aventi causa da' medesimi.

3. I Tribunali competenti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 13 germinale anno 9 Rep. (24 marzo 1801 v. s.)

Approuvé par le Ministre extraordinaire du Gouvernement Français en Piém.

JOURDAN.

GIULIO P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

3 Germile (24 marzo)

Decreto che dispone la ricostruzione del ponte sull'Orco a Cuorgné; riparto delle spese a tal uopo necessarie.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Informata della lunga lite vertita tra il Comune di Cuorgné, e diversi altri Comuni sul punto del concorso nelle spese necessarie alla ricostruzione del ponte sull'Orco;

Informata pure delle economiche provvidenze date dal passato Governo per l'effetto di fare concorrere altri Comuni alle riparazioni necessarie al suddetto ponte;

Viste le Provvidenze già dalla medesima date sull'invito del Luogotenente Generale Soult allora Comandante Superiore in Piemonte, unitamente allo stato delli 15 frimajo da detto Generale trasmesso, contenente il rispettivo riparto di caduna di dette Municipalità, mandatosi eseguire dal Commissario del Governo in Ivrea li 16 stesso mese;

Viste pure le petizioni delle Municipalità comprese in detto stato di riparto, tendenti a rappresentare contro la sua esecuzione.

Volendo conciliare la somma urgenza della riparazione di detto ponte colle critiche attuali circostanze del Comune di Cuorgné, e del ristretto suo territorio, sistemare ad un tempo stesso la definizione di una pendenza cotanto antica, e dispendiosa;

Volendo pure per quanto lo permettono le attuali circostanze, concorrere in parte alla spesa della ricostruzione di un ponte, che agli altri oggetti di pubblica utilità riunisce anche quello di poter all'uopo inservire al militare servizio, che fu in parte distrutto dal nemico.

Sentito l'Avvocato Generale Nazionale.

DECRETA:

1. La somma di lire 10333 10 bilanciata per la riparazione del ponte di Cuorgné sarà per un intiero quarto a carico dello stesso Comune di Cuorgné.
2. La Municipalità di Cuorgné è autorizzata ripartire la metà di detto quarto sopra il commercio, ed arti.

3. Per l'altro quarto di dette lire 10333 10 sarà messa a disposizione della Municipalità di Cuorgnè una quitanza della Tesoreria Generale sulla Cassa provinciale d'Ivrea.

4. Per li restanti due quarti, senza tratto di conseguenza, e senza pregiudicio delle eccezioni, che possano competere in giudizio a caduna delle Municipalità descritte nello stato suddetto 15 frimajo, dovrà farfene il riparto dal Commissario del Circondario a carico delle medesime colla stessa proporzione, che si è tenuta nel suddetto stato 15 frimajo.

5. La cognizione delle cause, che in dipendenza del contributo, o non, alla manutenzione del ponte di Cuorgnè sono pendenti, o possono eccitarsi tra la Municipalità di detto Comune, e qualunque altra Municipalità, Corpo, e Particolare, è commessa alli Cittadini Primo Presidente della Camera, Avvocato Generale, e Senatore Ramusati, acciò procurino un amichevole componimento di tali vertenze, formando ad un tal effetto uno stabilimento analogo alle regole di ragione, ed equità, da ridursi in pubblico istromento, con interposizione del giudiciale Decreto,

ed ove l'amichevole accordo non riesca, provvedano, e decidano sommariamente, e senza alcuna formalità di giudizio, al quale oggetto è loro conferita l'autorità necessaria, ed opportuna, quella del Prefetto Pretorio, ed eziandio l'economica.

6. Il Commissario del Governo nel Circondario d'Ivrea è particolarmente incaricato di sorvegliare la debita ricostruzione di detto ponte, e di farsi rendere esatto conto dell'operato, tenendo informata la Segreteria degli interni della data esecuzione, e di quante possa occorrere.

7. L'Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali, ed il Reggente la Segreteria degli affari interni sono incaricati in ciò, che li concerne, dell'esecuzione del presente Decreto, che verrà stampato negli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 3 germile anno 9 (24 marzo 1801 v. s.)

GIULIO P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

3 Germile (24 marzo)

Notificanza alla Guardia Nazionale
per le Guardie.

IL CONSIGLIO

D' AMMINISTRAZIONE

DELLA GUARDIA NAZIONALE

DI TORINO.

In seguito all'ordine del Comandante della Piazza in data dei 29 Ventoso preveniamo i nostri Concittadini, che fanno parte della Guardia Nazionale, che a contare dai 5 Germile le Guardie si monteranno di mattino alle ore 10.

Dalla Sala del Consiglio li 3 germile anno 9.

GARZONE Pr.

GRASSI Segr.

3 Germile (24 marzo)

NOTIFICANZA

La Commissione stabilita con Decreto del Governo delli due ora scorso Ventoso per conoscere sulle controversie, e ragioni, che possano altrui competere sulli beni, ed effetti già proprj degl' Individui a piè del presente nominati.

Dopo le varie preparatorie provvidenze già date pel più pronto, ed esatto adempimento dell' incumbenza contenuta nel citato Decreto della Commissione Esecutiva;

Notifica a qualunque pretendente avere ragioni di qualsivoglia sorta sulli beni, mobili, ed effetti già proprj di detti Individui, di comparire legittimamente nella Segreteria della stessa Commissione posta nel Palazzo Nazionale già Chiabese in piazza di San Giovanni al primo piano a parte destra, e nel registro del Segretario infrascritto per ivi proporre in contraddittorio degl' in-

teressati, e far fede d'ogni, e qualunque ragione, che possa a' medesimi competere su detti beni, ed effetti fra giorni venti dopo la pubblicazione del presente, a pena che non si abbia verun riguardo alle loro pretese.

Mandando il presente pubblicarsi nei modi soliti tanto in questo Comune, che in quello di Volpiano, e Comuni circonvicini ad esclusione d'ignoranza.

*Nota degl' Individui contemplati nei
Decreti delli 19 Nevoso, e 2
Ventofo mesi ora scorsi.*

Mossetto Domenico fu Giuseppe detto il *Chierico*.

Rolle Antonio fu Michele detto il *Citoyen*.

Marco Domenico, Marco Antonio fratelli per soprannome *Laydous*.

Morello Giuseppe.

Bomone Pietro detto il *Boc*,

Bomone Antonio fratelli.

Ferrero Battista fu Francesco detto il *Cit* dell'ajrale.

Enrietta Antonio detto *Fioucca*.

Gianaffo N. N. del vivente Francesco.

Roda N. N. del vivente Luigi di Settimo detto il *Margaro*.

Siccarello Antonio detto il *Mol*.

Gattinara Domenico detto *Giacomet*.

Bertetto Lorenzo di Francesco.

Mossetto Francesco fu Battista per soprannome *Trapetto*.

Varfino Giacomo di Domenico detto il *Cit*.

Torino li 3 germile anno 9 Rep.
(24 marzo 1801 v. s.)

MAZZUCCHI Pr.

G. G. Rossi Segr.

4 Germile (29 marzo)

Decreto che stabilisce tre Biblioteche pubbliche, una per ciascuna delle nuove Sezioni di Torino, oltre la Nazionale già esistente in quella dell'Eridano.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che le operazioni tutte del Governo debbono essere dirette a promuovere i vantaggi del Pubblico, rendendo utili le istituzioni esistenti, ed ampliandone semprechè se ne presenta l'occasione;

Che nella soppressione recentemente avvenuta in questo Comune di alcune Corporazioni Religiose, essendosi presso le medesime trovate considerabili Biblioteche, d'uopo è per conseguenza del premesso principio, che se ne tragga pel vantaggio del Pubblico, e per la diffusione de' lumi il miglior possibile partito, con arricchire la Bi-

blioteca Nazionale di quelle opere, che per avventura vi manchino, e colla fondazione di nuove pubbliche Biblioteche:

Che in questa operazione possono anche rendersi utili i talenti, e le cognizioni di que' Soggetti tra i Religiosi de' Conventi soppressi, che più si distinguono per patriotismo, e dottrina;

DECRETA:

1. Nelle quattro Sezioni, nelle quali è diviso questo Comune, sono fondate quattro pubbliche Biblioteche, le quali si terranno aperte ogni giorno a generale vantaggio.

2. Nella Sezione dell'Eridano continua a tenersi aperta la già esistente Biblioteca Nazionale, la quale verrà arricchita di quelle opere trovate presso le sopresse Corporazioni, che per avventura vi mancassero.

3. Saranno indilatamente aperte le altre tre Biblioteche in quel locale, che verrà designato dall'Ispettore Superiore sulle Finanze Nazionali.

4. Nella direzione delle medesime, come nella distribuzione de' libri faranno preferiti, ove in essi concorrano le qualità necessarie, i Membri dei Conventi soppressi, coll'assegnazione di conveniente stipendio.

5. Gl' Impiegati nelle tre Biblioteche or accennate dipenderanno dal Bibliotecario in capo Nazionale; si uniformeranno in ogni parte del loro Ufficio alle istruzioni, che loro verranno date dal medesimo.

6. Ciascuna di queste tre Biblioteche farà portata al numero di diecimila volumi almeno, e nella scelta si preferiranno le opere migliori, e le più adattate a propagare nel Pubblico un sodo, ed utile insegnamento.

7. L'Amministrazione dell' Ateneo Nazionale somministrerà sulla richiesta del Bibliotecario suddetto, fondi necessarj per le spese di stabilimento, conservazione, ed aumento graduale di tutte e quattro le Biblioteche; lo stipendio degl' impiegati in esse sarà pure a carico della stess' Amministrazione.

8. L'Ispettore superiore delle Finanze Nazionali, il Reggente la Segreteria degli affari interni, e l'Amministrazione dell' Ateneo sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal Palazzo della Comm. Esec.
li 4 germ. anno 9 (25 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOSSI pel P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

9 Ventoso (28 febbrajo)

PROGETTO

Per estendere nella Provincia di Biella
la coltura delle Patate.

Si premette, che in tutti i Comuni di questa Provincia vi sono siti gerbidi di spettanza pubblica, che ad altro non servono, fuorchè ad uno scarfissimo pascolo del bestiame, e a somministrare pochi materiali per la formazione del concime;

Ciò premesso si propone quanto segue:

1. In ogni Comune si separerà dalle rispettive Municipalità di concerto col Giudice rispettivo, e sotto l'approvazione del Commissario, un quantitativo di terreno pubblico alla coltura delle patate, proporzionato ai bisogni della popolazione, e posto in sito il più che si possa unito, e comodo, avuto riguardo alle regioni coltivate, ed all'abitato, riservatene però una quantità sufficiente per i pascoli pubblici;

2. Le Municipalità inviteranno i rispettivi Abitanti, che volessero occu-

Vol. XXIII. D

parli nella coltura delle patate, a presentare loro fra un termine da prefiggersi una dichiarazione in iscritto di voler approfittare dell'assegnazione, di cui infra, a pena di decadere dal dritto di conseguire la porzione di terreno, che gli potesse spettare.

3. Esaminate le dichiarazioni, si dividerà il terreno stabilito in tante picciole sorti uguali a un dipresso, avuto riguardo alla fertilità relativa del medesimo, da distribuirsi agli Abitanti, che avranno dichiarato di voler approfittarne, e ciò nel modo seguente:

Per esempio si distribuirà una sorte a ciascuna Famiglia domiciliata postulante, e se il numero delle persone che compongono la Famiglia, ascendesse a dieci individui, o più, si assegnerà alla medesima una doppia porzione.

4. Il terreno si distribuirà senza pagamento veruno.

5. Per anni cinque non si pagheranno taglie, e questi trascorsi, vi seguirà l'allibramento, ragguagliandolo ai beni attigui, o su quell'altra base, che sarà creduta più conveniente.

6. Vi sarà l'obbligo d'adattarlo al seminerio di patate fra un termine da

prefiggersi, e di continuarlo per anni cinque consecutivi, sotto pena di decadere dal dritto d'insistenza, ritornando, così la sorte libera al Comune, senza pagamento d'indennizzazione veruna per le opere che si fossero fatte, distribuendosi la medesima nuovamente ai Possessori delle sorti attigue, od in quell'altro modo, che la Municipalità crederà più conveniente.

7. Trascorsi i cinque anni, il terreno acquistato si potrà dai Possessori liberamente commerciare; volendosi far prima, la metà del prezzo commerciato cederà al Comune, e l'Acquisitore sarà obbligato di continuare lo stesso seminerio come al capo 6 resta prescritto.

8. Sarà nominata in ciascun Comune una persona zelante del bene dell'Umanità, ed intelligente per presiedere gratuitamente alla coltura delle patate, e per istruire le persone di campagna su questo oggetto, secondo le istruzioni, che le verranno trasmesse dal Comitato Centrale di Beneficenza stabilito in Biella, con cui per tale oggetto dovrà corrispondere.

9. Le Municipalità si concerteranno col Commissario per tutti gli oggetti

relativi a tale operazione, ed in ispecie per provvedere ai poveri gli utensili opportuni, e la semente necessaria per quest'anno, autorizzando anche, ove d'uopo, le Municipalità medesime a convertire in tal uso una parte de' fondi Comunitativi.

Questo Progetto unisce fra gli altri i seguenti vantaggi:

1. Il fusto delle patate, ed i frutti difettosi delle medesime compensano il pascolo, e li materiali del concime, che il terreno avrebbe prodotto.
2. S'introduce la coltura delle patate, senza diminuire il prodotto degli altri generi di sussistenza.
3. La Classe più bisognosa è soccorsa con utile del Registro, stante l'allibramento da darsi ai beni.
4. Si attacca agl'interessi della Patria una quantità di Cittadini, che, per essere nullatenenti, ne erano quasi stranieri.

Biella li 9 ventoso anno 9 della Rep.
Franc. (- 28 febbrajo 1801 v. s.)

G. B. MAROCHETTI Commisf.

C. TROMPEO Segr.

53
ALLA SOCIETA' AGRARIA

*Dal palazzo della Commiss. Esecutiva
gli 11 ventoso anno 9 Rep.*

MAROCHETTI Segr. Gen.

La Società, previa l'approvazione, ne ha decretata la stampa.

BUNIVA Presid.

6 Germile (27 marzo)

Decreto che approva l'avantiscritto
Progetto.

Visto l'avantiscritto Progetto del Commissariato del Governo in Biella tendente a promuovere la coltivazione delle patate in quel Circondario, e vista la collaudazione fattane dalla Società Agraria del Piemonte;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte,

DECRETA:

1. Si approva l'avantiscritto Progetto, e sarà eseguito il contenuto nei nove articoli del medesimo, secondo la loro serie, e tenore.
2. Il Reggente la Segreteria degli affari interni; l'Ispettore superiore delle Finanze Nazionali sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 6 germile anno 9 della Rep. Fr. (27 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernement Franç. en Piém.*

JOURDAN.

Carlo BOSSI pel Pr.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

7 Germile (18 marzo)

REPUBBLICA FRANCESE

IL GENERALE

LACOMBE S. MICHEL

Comandante Superiore nel Piemonte

Sulle rappresentanze fatte sugli abusi che si sono introdotti finora nei Teatri; Considerando che il Teatro Carignano essendo una proprietà particolare debbe essere sotto la protezione delle Leggi che debbono mantenere i dritti;

Considerando che ella è cosa importante di assicurare la decenza degli spettacoli, in guisa, che la morale, e l'ordine pubblico non siano compromessi;

DECRETA:

Art. 1. La Pulizia de' Teatri sarà per l'avvenire esclusivamente esercitata dall'Autorità militare.

2. Nessuno potrà entrare nel Teatro, se non sarà munito di un biglietto di entrata, o d'esenzione; eccettuati tuttavia il Generale Comandante, il Co-

mandante particolare della Piazza, e due Uffiziali Municipali.

Son pure eccettuate due Ordinanze del Ministero di Pulizia, e due Guardie Municipali del Primo Commissario della medesima; tutti gli Arcieri, e Sbirri non potranno entrare sotto qualunque pretesto.

3. Nessun individuo, fuorchè gl'impiegati al Teatro, e quelli ai quali è confidata la Pulizia può entrare sul palco scenico; la guardia destinata a quest'oggetto è personalmente responsabile dell'esecuzione del presente articolo.

4. Il Direttore del Teatro determinerà il genere degli spettacoli che giudicherà a proposito; ma egli è responsabile della morale, e dei principj che vi sono spiegati.

5. La Società degli Affittavoli metterà dieci palchi alla disposizione del Comandante Superiore in Piemonte, il quale ne prescriverà al Comandante della Piazza la distribuzione per le Autorità Civili, e Militari.

6. Coloro che non si conformeranno a queste disposizioni saranno considerati come perturbatori della pubblica

tranquillità, arrestati, e puniti come tali.

7. Non si deroga in nessuna parte alle disposizioni dei Decreti, ed Ordineamenti relativamente agli spettacoli, e pubbliche adunanze, approvati dal Luogotenente Generale Soult, e da noi confermati.

8. Il presente Decreto farà stampato nelle due lingue, pubblicato, ed affisso ovunque farà mestieri, e specialmente nelle sale dei Teatri.

9. Il Comandante della Piazza è specialmente incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino li 7 gennajo anno 9 Rep.

Il Gen. Comand. Superiore in Piem.

J. P. LACOMBE S. MICHEL

Per ispedizione conforme,

Il Capo dello Stato magg. del Piem.

GAUTHRIN

Decreto che convalida le Sentenze produttrici d'effetti civili, proferte dalle Curie Ecclesiastiche dopo la Legge del 6 brumajo.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che in dipendenza della Legge 6 brumajo, che abolisce l'immunità personale, e conseguentemente il privilegio del Foro primario, anzi unico fonte d'ogni Giurisdizione Civile delle Curie Ecclesiastiche, non possono più queste esercire validamente atti pubblici produttori d'effetti civili;

Che nella nomina ai Benefizj, e conservazione de' loro frutti ne' casi di vacanza deve stabilirsi un sistema uniforme, a cui deve pure essere adattata la spedizione di tutto ciò, che ha rapporto all'immissione in possesso de' Benefizj medesimi;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan

Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Le ordinanze, o sentenze produttrici d'effetti civili, emanate dalle Curie Ecclesiastiche dopo la pubblicazione della Legge delli 6 scorso brumajo, sono dichiarate valide, ove altro non osti alle medesime, che il disposto dell'anzidetta Legge.

2. Le ordinanze, o sentenze produttrici di effetti civili, che d'oggi in avvenire venissero a proferirsi dalle Curie Ecclesiastiche, non avranno l'assistenza della Legge.

3. La cognizione delle Cause riguardanti le nomine, od il possesso a Benefizj, od eccezioni contro le stesse nomine spetterà al Senato Nazionale.

4. Per le immissioni in possesso si ricorrerà al Senato Nazionale, il quale le decreterà, sentito però prima l'Avvocato Generale della Nazione, e viste le fedi de' Professori di Teologia di frequenza alla scuola, o l'attestato favorevole de' medesimi.

5. Nel caso di vacanza di qualunque Benefizio, spetterà all'Economato Generale de' Benefizj vacanti di prov-

vedere per la riduzione loro, od amministrazione, e del rilascio a suo tempo colla stessa autorità, ed incumbenze, che già in tal parte esercita nelle Provincie di Alessandria, Tortona, ed altre, osservate su tale proposito le istruzioni de' 13 settembre 1771.

6. Dipendentemente all' articolo 5 è cessata nell' Economato Generale ogni maggiore sua incumbenza portata dalle suddette istruzioni.

7. Il Senato Nazionale è autorizzato a dare quei provvedimenti, che sulle rimostranze dell' Avvocato Generale si crederanno opportune per l' esatta esecuzione della surriferita Legge delli 6 scorso brumajo, e del presente Decreto.

8. Il Reggente degli affari interni è incaricato dell' eseguimento del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 7 germile anno 9 Rep. (28 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernem. Franc. en Piém.*

JOURDAN

CARLO BOSSI pel P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

7 Germile (28 marzo)

Decreto riguardante il Sale, ed
il Tabacco.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che per far fronte ai gravi impegni della Nazione, e risparmiare nuove forzate straordinarie contribuzioni, egli è di tutta necessità di rimettere nel più breve termine in attività l' esercizio delle Gabelle, e particolarmente l' importante ramo di quella del sale;

Che esistendo già ne' banchi destinati a tale oggetto una ragguardevole quantità di questo genere per i bisogni delle Popolazioni, egli è il momento di riaprirne il privativo esercizio a beneficio della Nazione;

Che è di evidente interesse di ciascuno Abitante del Piemonte di promuovere, e secondare il ristabilimento di quei prodotti di pubblica entrata, che recano alla Nazione cospicui red-

diti senza gravitate direttamente sul Pubblico, per essere più ripartiti, e proporzionati alla consumazione, fra i quali sono le Gabelle del sale, e del tabacco;

Che la straordinaria carezza del sale, e le gravi spese della condotta del medesimo, a cui soggiace l'Azienda generale delle Gabelle, e la società con essa stabilita tanto per quella del sale, quanto pel tabacco, non permettono per ora di ridurre il prezzo del sale a quella modicità, che si desidererebbe;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Bourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. La Nazione rientra ne' suoi dritti della privativa introduzione, e vendita del sale.

2. Fra giorni tre dopo la pubblicazione del presente tutti i Gabellotti, ossia le persone destinate ne' Comuni per lo smercio de' sali al minuto dovranno averne fatta la competente provvista ne' banchi, a quali sono applicati.

3. E' a carico delle Municipalità di diffidare i rispettivi Gabellotti lo stesso giorno, che si pubblicherà il presente dell'obbligazione, che loro si impone, e qualora qualcheduno di essi ricufasse di adempirvi, ne farà risultare con un verbale, e dovrà la Municipalità destinare interinalmente quella persona, che stimerà capace, e risponsale, prevenendone tosto il Banchiere de' sali, da cui se ne farà la relazione all'Azienda generale delle Gabelle.

4. Que' Gabellotti, che ritengono sale non proveniente da' banchi, o se ne provvedessero altrimenti che dai medesimi, saranno considerati come malversatori in impiego, destituiti dal medesimo, e puniti colla multa di lire dodici per ogni libbra di detto sale, che si ritroverà presso i medesimi, o che risulterà da essi venduta.

Metà di questa multa sarà corrisposta agli scopritori, e l'altra metà sarà versata nella Cassa sociale della Azienda generale delle Gabelle. Incorreranno altresì nella pena di mesi sei di carcere tuttavolta, che la quantità del sale ritrovata eccederà il mezzo rubbo; il sale sarà confiscato a favore

64
dell' Azienda generale, la quale ne corrisponderà il valore mercantile alla Municipalità di quel Comune per convertirlo in sussidio degl' indigenti.

5. Nel decorso di giorni cinque dopo la pubblicazione del presente chiunque, comprensivamente a detti Gabelotti, ritiene sale non procedente dalla Gabella, è obbligato a consegnarlo, ed effettivamente rimetterlo ai Banchieri del sale, mediante la ricevura, che verrà spedita dai medesimi, sulla presentazione della quale verrà indilatamente provveduto dall' Azienda delle Gabelle per il pagamento de' prezzi, che verranno fra i Consegnanti, ed i rispettivi Preposti convenuti, ed in difetto arbitrati dai rispettivi Conservatori Generali, e Particolari delle Gabelle Nazionali.

6. Ne' Comuni distanti dai Banchi del sale quelli, che ne ritengono piccole quantità, ne faranno la consegna, e rimessione ai Ricevidori delle Gabelle, dai quali si spedirà l' opportuna ricevuta da presentarsi ai Banchieri del sale, per ricevere come sopra il prezzo de' sali rimessi.

7. Chiunque, trascorso detto termine, riterrà sale non procedente dalle

65
Gabelle in quantità maggiore di mezzo rubbo, e chiunque ne introdurrà, sia per conto suo proprio, che per conto d' altri, o ne venderà, od in qualunque altro modo contravvenisse ai dritti della privativa sarà considerato reo di contrabbando, ed incorrerà nella perdita del sale, e nella penale di lire sei per ciascheduna libbra di sale, la quale pena si raddoppierà ne' casi di vendita, e d' introduzione, e ritenzione per vendita.

8. Il sale confiscato si dichiara spettante alla Società stabilita coll' Azienda Generale delle Gabelle, e farà versato ne' Banchi Nazionali; le bestie, carri, carrettoni, e simili, su cui fosse caricato, cadranno pure nella confisca, e faranno tosto venduti; il prezzo, che si ricaverà (detratte le spese di giustizia, ove il contravventore non abbia altronde di che pagarle) cederà per due terzi a beneficio degl' inventori, e l' altro terzo a beneficio della Società suddetta, dalla quale si corrisponderà il valore del sale per intero agl' inventori, ed arrestanti. La pena pecuniaria spetterà per un terzo agl' inventori suddetti, altro terzo alla Municipalità nel di cui distretto sarà seguito l' arresto.

per essere convertita in soccorso della indigenza, e l'altro terzo sarà versato nella cassa Sociale.

9. I contravventori nullatenenti saranno condannati nella proporzionata pena del carcere, e de' lavori pubblici, regolata a due giorni ogni scudo da lire tre di penale. Per la prima volta non potrà eccedere i sei mesi; l'Azienda Generale in questi casi sui fondi di contravvenzioni della cassa Sociale compenserà altrimenti con un proporzionato premio gl'inventori, e scopritori.

10. Le Municipalità saranno particolarmente tenute di vegliare per la esatta osservanza della privativa nello esercizio delle Gabelle del sale, e del tabacco sotto la loro risponsabilità a termini del Decreto del primo di nevofo scorso.

11. I Comuni, ne quali, malgrado le disposizioni contenute nel presente Decreto, e nel precedente delli 5 passato nevofo riguardante il tabacco, si continuerà apertamente la vendita tanto del sale, quanto del tabacco da persone non autorizzate dall'Azienda, faranno tenuti quanto al sale al pagamento della quota, che in ragione

della solita consumazione annua del medesimo Comune, e Territorio risultante dai registri esistenti nell'Azienda rileverà dovuta.

Rispetto poi alla Gabella del tabacco sarà il Comune tenuto all'indennizzazione verso l'Accensatore, salva bensì in amendue i casi quella ragione, che potrà competere al Comune medesimo contro i contravventori.

12. Le pene pecuniarie stabilite colla presente Legge sono invariabili, e non si farà luogo a veruna composizione, o transazione di pena.

13. Le disposizioni quanto al prezzo del sale contenute nel Manifesto della Camera Nazionale delli 6 dicembre 1799 (v. s.) rimarranno in vigore colla diminuzione però di soldi dodici, denari sei per rubbo, ed il Magistrato suddetto ne pubblicherà la tariffa; sarà però facoltativo all'Azienda Generale delle Gabelle di stabilire nei Paesi limitrofi quelle variazioni di prezzi, che all'occorrenza si crederanno convenienti.

14. In tutte le cause di contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente Legge, ed altre vigenti

relativamente alle Gabelle del sale, e tabacco nella parte, in cui non furono derogate, o variate col presente Decreto, procederanno i Conservatori Generali, e Particolari, ed i Vice-Conservatori delle Gabelle a termini del Regolamento delli 12 marzo 1756, e ne' Mandamenti, e Comuni, ove non esistessero essi, o non si trovassero in occasione degli arresti, od allora quando si dovesse procedere a perquisizioni procederanno i Giudici ordinarij.

15. Il Magistrato della Camera Nazionale de' Conti, e l'Intendente Generale delle Gabelle sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, alla di cui copia stampata nella Stamperia Nazionale, che dovrà tenersi continuamente affissa nelle Sale Municipali si presterà la stessa fede, che all'originale. Torino dal palaz. della Com. Esec. li 7 germile an. 9 (28 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouv. Franç. en Piém.*

JOURDAN

GIULIO Pres.

MAROCCHETTI Segr. gen.

9 Germile (27 marzo)

Decreto che riorganizza il Consiglio degli Edili per vegliare alla vaghezza, e regolarità dei fabbricati del Comune di Torino, giusta le istruzioni del 1773.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che se in ogni saggio Governo si deve avere un conveniente riguardo alla vaghezza, e regolarità dei fabbricati, dalle quali e maggior salubrità, e più esatta pulizia, ed una onesta compiacenza ne deriva nell'animo degli Abitanti, questi motivi hanno da essere di tanto maggiore rilievo negli Stati Repubblicani, in cui le cose pubbliche non sono più il patrimonio d'una famiglia, ma di tutti i Cittadini;

1. Il Consiglio degli Edili, stabilito col Regio Viglietto del 1773, è rimesso in attività.

2. Tutte le facoltà, ed istruzioni, che gli furono date, sia in virtù dell'accennato Regio Viglietto, che per determinazioni posteriori, sono confermate, a sola eccezione degli articoli, a cui potesse essere stato derogato da qualche Decreto dell'attuale Governo.

3. Il Consiglio degli Edili è composto come segue:

Il Membro del Governo incaricato dell'ispezione superiore sulla Pulizia Generale Presidente;

Membri del Consiglio Edilizio.

Il Cittadino La-Villa, già Deputato del Governo Provvisorio a Parigi, e Membro della Consulta;

Il Cittadino Luigi Bossi Ajutante-Comandante nelle Truppe Piemontesi;

Il Cittadino Felice S. Martino la Motta già Membro del Governo Provvisorio, e della Consulta;

Due Membri della Municipalità, da nominarsi annualmente dalla Municipalità medesima;

Il Cittadino Randoni Architetto Nazionale;

Il Cittadino Bonfigliore Architetto.

Quest'ultimo farà al tempo stesso le funzioni di Segretario, e di Archivista, per le quali incumbenze godrà dell'annuo stipendio di lire mille.

4. E' assegnato per la tenuta di questo Consiglio, e la custodia delle carte allo stesso appartenenti un locale adattato nel palazzo dell'Accademia delle Scienze.

5. L'Ispettore Superiore sulla Pulizia Generale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che farà stampato negli Atti del Governo.

Torino, dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 6 germile anno 9 Rep. (27 marzo 1801 v. s.)

CARLO BOSSI pel Pres.

MAROCCHETTI Segr. gen.

Antiquo Germile (19 marzo)
Decreto che libera i beni, e capitali affetti a Benefizj semplici, e Cappellanie di patronato laicale riservato solo l'adempimento de' pesi annessi.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che vi ha una somma analogia tra i Benefizj semplici, e le Cappellanie di Patronato Laicale, ed i fidecommessi, e che le stesse ragioni di pubblica, e privata utilità, e segnatamente la maggior libertà del commercio, e l'avanzamento della prosperità, e ricchezza Nazionale ne persuadono egualmente l'abolizione;

Che, mentre si migliora la condizione de' Patroni Laici, concedendo loro la disponibilità di beni, che per destinazione de' Fondatori erano divenuti come di pubblica ragione, egli è giusto, che sopra tali beni si corrispon-

da un equitativo contributo alla Nazione, e si provveda ad un tempo stesso per l'adempimento de' pesi, che vi sono annessi.

Che in dipendenza degli Editti 6 ottobre 1797, e 13 ottobre 1798 (v. s.) i beni, e capitali affetti agli anzidetti Benefizj, e Cappellanie essendo stati soggetti a niuna, ovvero a non proporzionata imposizione, e ragion vuole che in oggi concorrano specialmente a far fronte alle urgenze dello Stato;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. I beni, e capitali di qualsivoglia sorta, affetti a Benefizj semplici, e Cappellanie di Patronato Laicale, sono sciolti, e liberi da questo vincolo, ed unicamente soggetti all'adempimento dei pesi, che vi sono annessi.

2. La proprietà di tali beni, ed effetti si dividerà tra quelli, che al tempo della pubblicazione di questo Decreto ne sono i Patroni, salvo per l'usufrutto all'attualmente provvisto, ancorchè non Patrono.

3. Qualora i Patronati laici si trovino distinti, una metà spetterà a chi gode per ragione di Patronato attivo, e passivo, od anche passivo solamente il Benefizio, e la Cappellania, e in difetto di questo al più prossimo chiamato al Patronato passivo, cioè a quello, che sarebbe in ragione di esserne investito, se il Benefizio, o la Cappellania fosse in oggi vacante, e l'altra metà apparterrà a quello, od a quelli, che unicamente possiedono il Patronato attivo.

4. I detti beni, e capitali faranno soggetti al contributo del triplo del tasso, che per essi si paga annualmente, se si tratta di beni di campagna, e del tre per cento del valor capitale, se si tratta di censi, case, od altri effetti.

Questo contributo dovrà pagarsi in tre rate; la prima fra tutto il giorno 15 del prossimo maggio, la seconda fra tutto il prossimo luglio; la terza fra tutto il successivo ottobre (v. s.)

5. Il pagamento del detto contributo dovrà farsi da quelli, cui spetta la proprietà dei beni anzidetti, con facoltà a' medesimi di alienare parte degli stessi beni, benchè usufruiti da un altro.

Nel caso di controversia o sulla pertinenza de' beni, ovvero tra i proprietari, e l'usufruttuario, si manderà vendere d'Uffizio la parte di beni, che è necessaria per pagare il contributo suddetto, dal Commissario del Governo in quel Circondario, in cui è fondato il Benefizio, o la Cappellania.

I beni, che si venderanno in esequimento di questo, o del precedente paragrafo, passeranno liberi nell'acquirente, cessando per essi l'usufrutto, e la soggezione a' pesi del Benefizio, o della Cappellania.

6. Tutt' i provvisti di Benefizj semplici, o di Cappellanie di Patronato laico dovranno fra il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente consegnare la quantità, ed il valore de' beni, capitali, ed effetti, che ne formano la dote, alla Municipalità nel cui distretto è eretto il Benefizio, o la Cappellania, od in difetto a quella dove è situata la maggior parte de' beni, che vi sono affetti, sotto pena del sequestro della rendita per un anno nel caso d'infedele consegna; e della decadenza dal dominio in favore della Municipalità nel caso, in cui siasi omissa.

La consegna dovrà contenere la specifica designazione de' pesi.

Ciascuna Municipalità dovrà estenderne lo stato, e trasmetterlo fra giorni otto successivi al Commissario del Governo nel suo Circondario, colle annotazioni, ed avvertenze, che stimerà di farvi.

7. In tutti i casi, in cui la divisione de' beni, ed altri effetti tra gl' inaddietro Patroni fosse per apportare inconvenienti nell' adempimento de' pesi, nè i pesi stessi fossero comodamente divisibili, è autorizzato il Senato a provvedere anche economicamente sull' istanza, o de' Proprietarj stessi, o dei Parrochi, o delle Municipalità, ed altri interessati, previo sempre l' esperimento d' uno stragiudiziale adeguamento; e potrà eziandio il medesimo ordinare, ove lo stimi indispensabile, la comunione di possesso; o di tutt' i predetti beni, o di quella parte di essi, che per supplire ai pesi giudicherà dovere rimanere indivisa, conferendone l' amministrazione ad un solo.

8. Lo stesso Magistrato conoscerà privatamente di tutte le quistioni, che potessero insorgere in dipendenza di questo Decreto. Sarà cura speciale

di esso di rappresentare al Governo, anche d' Ufficio, qualora creda doverfi fare qualche commutazione, o riduzione ne' pesi.

9. È lecito agl' inaddietro Patroni di affrancare da' pesi suddetti i beni, de' quali acquistano la proprietà in forza del presente Decreto, mediante il pagamento d' un capitale corrispondente a' medesimi, ragguagliato al 4 per cento.

10. La liquidazione si eseguirà in contraddittorio del Parroco del Luogo, ove sono situati i beni, con intervento della Municipalità; ed il pagamento sarà fatto alle Congregazioni locali di Carità, che ne convertiranno il prodotto in sollievo dell' indigenza.

11. Fra le Municipalità, ed i Patroni si stipulerà l' istromento d' affrancamento, del quale dovrà trasmettersi copia al Senato, per essere conservata ne' di lui Archivi.

12. Il presente Decreto verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Comm. Esec.
gli 8 germ. an. 9 Rep. (29 marzo 1801 v.s.)
*Approuvé par le Ministre extraordinaire
du Gouvernement Français en Piém.*

JOURDAN.

Carlo BOSSI pel Presidente.

MAROCETTI Segr. gen.

Decreto che proibisce ai Regolari di vagare in abito claustrale al di là d' un miglio dal loro Convento; permissione limitata ai Regolari mendicanti d' andare provvisoriamente in questua.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Informata, che, malgrado le misure fin qui prese dall' Ufficio di Pulizia Generale, molti malviventi, profittando della facilità, che il rilassamento in questi ultimi tempi introdotto nelle Comunità Religiose loro somministra, di procurarsi abiti claustrali, e sottraendosi così mascherati alla vigilanza del Governo, pervengono a commettere a man salva ogni sorta di disordini, e di delitti;

DECRETA:

1. Nessun Ecclesiastico Regolare potrà andar vagabondo in abito claustrale al di là di un miglio di Piemonte dal suo Convento, ad eccezione degli individui incaricati della questua per le Case mendicanti, finchè si sia altrimenti provveduto a loro riguardo; e questi dovranno a tal oggetto essere muniti d' una carta comprovante la loro missione, sottoscritta dal Superiore del Convento, visata dal Commissario nella Provincia.
2. Nessun Ecclesiastico Regolare potrà sotto qualsiasi pretesto introdursi coll' abito claustrale in un Comune, ove più non esistano Corporazioni del suo Ordine, senza una formale permissione del Commissario del Governo nella Provincia.
3. I Religiosi appartenenti a Corporazioni ancora esistenti non potranno mostrarsi in pubblico, e viaggiare altrimenti, che a due a due, come porta lo spirito degl' Istituti Regolari.
4. I Religiosi, di cui nel § precedente, dovranno nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del presente Decreto essere muniti di una carta di

80
sicurezza, che sarà loro spedita in Torino dall'Ufficio di Pulizia Generale, e nelle Provincie dalle rispettive Municipalità col *vista* del Commissario nella Provincia.

5. Quelli, che contravverranno agli ordini suddetti, saranno rigorosamente sottoposti a tutte quelle misure, che l'Ispettore Superiore sulla Pulizia Generale, ed i Commissarij nelle Provincie sono autorizzati a prendere secondo le circostanze verso le persone sospette, e disubbidienti al Governo.

6. L'Ispettore Superiore sulla Pulizia Generale, ed i Commissarij del Governo nelle Provincie sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva gli 8 germile anno nono Rep. (29 marzo 1801 v. s.)

GIULIO P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

9 Germile (30 marzo)

Decreto che sospende la requisizione de' muli stabilita con Decreto 23 frimajo nelle Provincie del Piemonte.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Attesa la nuova circostanza nella Pace definitivamente conchiusa tra la Repubblica Francese, e l'Imperatore di Germania, la quale rende inutile la continuazione della requisizione de' muli ordinata con Decreto dei 23 frimajo; Vista pure la lettera del Generale Marmont Comandante in Capo l'Artiglieria dell'Armata d'Italia, in data de' 4 corrente, con la quale dimostra la sua intenzione di far cessare la detta requisizione;

Vol. XXIII.

F

1. Dalla pubblicazione del presente s'intenderà cessata ogni ulterior requisizione dei muli, che venne ordinata col Decreto 23 frimajo scorso.

2. I Commissarj del Governo nelle Provincie sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato negli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 9 germile anno 9 Rep. (30 marzo 1801 v. s.)

GIULIO P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

9 Germile (30 marzo)

Avviso ai Cittadini Quotati pel pagamento della quarta rata delle quote.

PER PARTE

DELL'UFFIZIO GENERALE

DELLE FINANZE NAZIONALI

Essendo scaduto il termine prefisso pel pagamento della quarta rata delle quote per l'acquisto forzato de' Beni Nazionali, vengono perciò diffidati i Cittadini compresi nel riparto delle medesime, onde compiano al pagamento suddetto fra giorni cinque prossimi per non succumbere alle compulsi-
fioni portate dai Decreti del Generale Jourdan Ministro Straordinario della Repubblica Francese, e della Commissione Esecutiva.

Torino li 9 germile anno 9 Repub. (30 marzo 1801. v. s.)

BALLARIO.

Proclama riguardante la somministrazione
di trecento uomini pel treno
d' Artiglieria in Italia.

Torino li 10 germinale anno 9 della
Rep. Fr. una ed indivisibile.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
IN PIEMONTE.

IL Generale Marmont Comandante
in Capo l' Artiglieria Francese in Italia
ha rinnovata al Ministro straordinario
in Piemonte Generale Jourdan la sua
domanda, perchè gli vengano sommi-
nistrati trecento uomini per servizio
del Treno d' Artiglieria.

Secondando i desiderj del Coman-
dante predetto, e del Ministro Fran-
cese Jourdan invita quelli, che vor-
ranno concorrere volontariamente ad
arruolarsi per un tale servizio di pre-
sentarsi al Commissariato di Guerra
Piemontese, ove faranno assentati. Ver-
ranno essi pagati dalla Cassa Militare
Francese, e trattati sullo stesso piede
degli individui Francesi applicati al
Treno dell' Artiglieria.

COURTE

OL REBAUDENGO Segr. di Guerra.

10 Germile (31 marzo)

Decreto che modifica i dritti sulle mer-
canzie di transito dalla Svizzera in Ita-
lia, e viceversa, e della Dogana di
Vercelli.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

CONsiderando, che una delle prin-
cipali cure di un savio Governo è quel-
la di promuovere, ed attivare il com-
mercio nel proprio paese;

Che il commercio de' transiti vi pro-
duce una sorgente d' innumerevoli van-
taggi;

E che per attivare questo ramo di
commercio fra le misure da adottarsi
risulta confacente quella di evitare, che
la rilevanza dei daci non sia di osta-
colo alle speculazioni commerciali degli
spedizionieri;

1. I dritti imposti sulle mercanzie di transito dalla Svizzera all'Italia, e viceversa sono modificati sul piede della tariffa del 1784.

2. La modificazione è estesa alla Dogana di Vercelli.

3. L'Intendente Generale delle Gabelle Nazionali è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale farà stampato negli Atti del Governo.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva li 10 germile anno 9 Rep. (31 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOTTA pel Pr.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

Decreto per la contribuzione di lire 50000. per le spese della demolizione delle fortificazioni di questo Comune.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che in dipendenza delle recenti determinazioni del Governo Francese la demolizione delle fortificazioni di questo Comune dee compiersi fra breve termine;

Che l'imposizione ordinatafi per lo accennato oggetto nella Provincia di Torino non ha corrisposto al bisogno;

Che gli Abitanti di questo Comune non vi hanno proporzionatamente contribuito, mentre per altro l'anzidetta demolizione riesce anche in beneficio, ed abbellimento del medesimo;

DECRETA:

I. Nelle spese della demolizione delle fortificazioni anzidette dovranno gli

infrascritti Abitanti in Torino contribuire per lire cinquantamille.

II. Cadrà tale contributo per la concorrente di lire cinque mila sui cittadini Ebrei risidenti in questa Comune, e per le rimanenti lire quarantacinque mille sui Cittadini quotati per l'acquisto forzato di beni Nazionali di lire sei mille, o più.

III. Il riparto si eseguirà in modo, che niuno de' Quotati sia tenuto a maggiore somma di lire cinquecento.

IV. Il riparto fra i Quotati dovrà farsi dall'Ufficio generale delle Finanze, e pubblicarsi fra giorni due dalla data del presente; fra gli Ebrei si formerà dai loro Sindaci, in difetto verranno questi personalmente compelliti.

V. La somma a ciascuno annotata sarà pagata senz'alcun richiamo in tre rate; per un terzo fra ventiquattr'ore dalla pubblicazione del riparto; per altro terzo fra giorni cinque; e pel rimanente fra altri giorni cinque successivi.

VI. Il termine per gli Ebrei correrà dal giorno 13 del corrente germile.

VII. Il primo Commissario di Pulizia compellerà co' mezzi più vigorosi i renitenti all'immediato pagamento delle

somme da ciascuno dovute nella Teloreria generale, la quale le verferà immediatamente nella cassa delle fabbriche, e fortificazioni.

VIII. L'Ispettore superiore delle Finanze Nazionali è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, alle di cui copie stampate nella Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all'originale.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva gli 11 germile anno 9 (2 aprile 1801 v. s.)

GIULIO P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

II *Germile* (1 *aprile*)

Ingiunzione agli Affittavoli delle annate 1799, e 1800 al pagamento della Tassa stabilita col Decreto delli 5 passato Ventoso.

L'UFFIZIO DELL'INTENDENZA

Della Provincia di Torino.

Essendo scaduto coll'ora spirato mese di marzo il termine prefisso col Decreto della Commissione Esecutiva delli 5 passato Ventoso agli Affittavoli pel pagamento della Tassa rispettivamente stabilita sugli affittamenti eserciti negli anni 1799, e 1800, inseguendo perciò li precisi ordini del Governo pervenutici con lettera del cittadino Bertini Commissario di questo Comune, e Circondario, s'ingiungono tutti gli Affittavoli al pagamento nella Tesoreria Provinciale fra giorni tre dopo la pubblicazione del presente della Tassa loro col citato Decreto imposta, cioè gli Affittavoli dell'annata 1799 per li beni di campagna, acque, navigli,

molini, e forni indistintamente del quattro per cento della somma a titolo di fitto convenuta.

Gli Affittavoli dei beni di campagna per l'annata 1800 del sei per cento, e per le acque, navigli, molini, e forni dell'otto per cento della somma rispettivamente convenuta pure a titolo di fitto.

Entro qual terminè di giorni tre precisi, e perentorj dovranno li detti Affittavoli pagare rispettivamente la Tassa loro imposta per gli affittamenti eserciti in uno di detti anni 1799, e 1800, con presentare la quitanza a quest'Ufficio per l'opportuna registrazione, e quelli, che rimangono debitori della Tassa per amendue le annate pagheranno per la prima fra detti giorni tre, e l'altra fra tutto il corrente mese d'Aprile: quali termini trascorsi verranno li morosi senz'altro da quest'Ufficio compelliti coll'alloggio militare, ed esecuzione reale, ogni opposizione, ed eccezione cessante, senza il menomo riguardo, tale essendo la precisa determinazione del Governo.

Mandando il presente pubblicarsi in caduna Comune di questo Circondario

92
in luoghi, e modi soliti a termini del
§. 23, tit. 9, cap. 5 del Generale
Regolamento per le Amministrazioni
dei Pubblici.

Torino gli 11 germile anno 9. Rep.

CORTE Intendente Gen.

GARONIS Segr.

12 Germile (2 aprile)

Riparto dei Cittadini Quotati pel
contributo imposto per le spese
della demolizione delle fortific.

CHIABRERA

*Ispettore superiore sulle Finanze
Nazionali, Membro del Consiglio
di Governo.*

IN eseguitamento del Decreto della
Commissione Esecutiva del giorno di
jeri, per cui questo Generale Ufficio
è stato incaricato del Riparto fra i
Cittadini quotati nel presente Comune
in ll. 6000, o più del contributo di
ll. 45 mila imposto per le spese della
demolizione delle fortificazioni, si man-

93
da pubblicare il Riparto infrascritto,
prevenendo i Cittadini in esso desi-
gnati, che debbono fra il termine di
ventiquattr' ore aver pagato nella Te-
soreria generale il terzo della somma
a ciascuno annotata, e gli altri due
terzi debbono pagarli metà fra cinque
giorni, metà fra altri cinque successivi.
Torino li 12 germile anno 9 Rep.
(2 aprile 1801 y. s.)

CHIABRERA

BALLARIO Segr.

*Riparto fra i Cittadini quotati del
presente Comune di Torino pel con-
tributo imposto per le spese della
demolizione delle fortificazioni.*

A lfieri Roberto Gerolamo Softe- gno	„ 360
Argentero di Bagnasco ex-conte Igna- zio	„ 270
Avogadro Casanova ex-c. Eusebio	„ 180
Ambrosio Chialamberto ex-conte Do- menico	„ 180
Afinari s. Marzano ex-marchese Fi- lippo	„ 360

Astor Luigi uomo di Legge	„ 270
Afinari Bernezzo ex-mar. Giac.	„ 270
Audifreddi Mortigliengo ex-conte Pietro	„ 180
Adamini Anna vedova, e suoi figli	
Angelo, e Carlo Giuseppe	„ 210
Alomello Gio. Battista	„ 210
Amoretti Orazio ex-mar. Giuseppe	„ 300
Amico Castellalfero ex-conte	„ 330
Amateis fratelli Franc., e Gius.	„ 240
Angrogna ex-marchese Carlo	„ 210
Audifreddi ex-affittav. di Stupinigi	„ 180
Beraudo Teresa ex-contessa Pralormo ved. Bogino, a nome anche dell'ex-conte Balbo	„ 270
Borbone Giuseppe fu Domen.	„ 180
Balbiano ex-conte Viale Carlo Gerolamo	„ 210
Bertalzone Arache ex-contessa Gioanna Cattarina	„ 210
Berlia Lapiè ex-conte Luigi	„ 240
Barel s. Albano ex-conte Carlo	„ 180
Brachi Paolo Giuseppe	„ 180
Bertalzone Arache ex-con. Gaet.	„ 300
Birago di Borgaro ex-contessa Francesca, ed ex-conte Luigi	
Birago di lei marito amministr. dell'eredità Alfieri Magliano	„ 300
Birago Borgaro ex-conte Luigi	„ 240
Borghese Avvoc. Pietro Franc.	„ 210

Broglia ex-duca Vit., e per esso Giuseppe Mares uomo di Legge	„ 240
Birago Vische, e Candia ex-mar. Cuneo	„ 300
Berlia di Sale ex-con. Francesco	„ 180
Brucco Sordevolo ex-con. Angelo	„ 240
Bertone Sambuy ex-conte Carlo Emanuele	„ 240
Bertolero d'Almese ex-conte Ignazio Filippo	„ 240
Bertola Gambarana ex-con. Gius.	„ 210
Benzo Cavor ex-mar. Giuseppe	„ 240
Balbiano ex-mar. Simone Gaet.	„ 270
Belli Vincenzo Banchiere	„ 240
Cacherano Malabaila Orazio ex-conte Ercole	„ 210
Canera di Salasco ex-con. Ignaz.	„ 300
Cotti di Alice ex-conte Carlo Fortunato	„ 240
Coardi Carpenetto ex-con. Paolo	„ 360
Coardi Carpenetto ex-bar. Cesare	„ 360
Cambiano Rufia ex-march. Gio. Battista	„ 360
Carrone d'Avigliana ex-marchesa Giulia Cristina	„ 330
Curbis s. Michele ex-conte Gio. Giacomo	„ 270
Canova Giuseppe	„ 210
Carlevaris s. Damiano	„ 240
Castelli Sessant ex-con. Prospero	„ 180

Caresana Carisio ex-con. Camillo	„ 300
Caissotti Verduno ex-mar. Carlo	„ 330
Carrone s. Tommaso ex-march. Francesco Teodoro	„ 330
Cravetta Villanovetta ex-conte Benedetto	„ 210
Costa della Trinità ex-con. Filib.	„ 420
Cossato Pietro	„ 180
Cotti Brusasco ex-conte Luigi	„ 300
Canalis Cumiana ex-con. Giacinto	„ 330
Carignano ex-principe	„ 500
Cacherano Cassotti Bricherasio ex- conte Giovanni	„ 180
Di Messerano ex-principe, e per esso il Not. Gius. Debernochì	„ 390
Di Rorà ex-marchesa Marianna nata Bertoni	„ 240
Del-Pozzo della Cisterna ex-prin- cipe Giuseppe Alfonso	„ 450
Di Valesa ex-conteffa Giuliana nata Filippa Martiniana	„ 240
Dellayalle Galiziano di Soglio ex-vassallo Lorenzo	„ 180
Damiano di Saliceto ex-march. Carlo	„ 300
Duc ex-conte Luigi Maria	„ 180
Della Chiesa di Rodi ex-march. Vittorio Maria unitamente alla sua consorte	„ 390

Dallot di Mussano Deshayès ex- conte Gaspare Gaetano	„ 360
Devilla Villastellone ex-conte Ercole	„ 300
Doria di Ciriè ex-march. Ales- sandro	„ 360
Di Ciriè ex-march. Andrea	„ 300
Darcourt ex-conte Giuseppe	„ 240
Frichignono ex-conte Gio. Cesare M. di Castellengo	„ 240
Fontanella di Baldiffero ex-conte Spirito Felice	„ 360
Ferrero della Marmora ex-march. Celestino	„ 360
Fontana Cravanzana ex-march. Gio. Battista Luigi	„ 360
Ferreri Carlo e Gio. Battista	„ 180
Fresia Oglianico ex-con. Vincenzo unitamente al Maurizio	„ 270
Favetti di Bossez ex-c. Mercurino	„ 210
Falletti di Barolo ex-marchese Carlo Giuseppe	„ 500
Francesfetti di Mezzenile ex-con. Michele	„ 300
Ferrero d'Ormea ex-march. Carlo Emanuel Ferdinando	„ 330
Faussone Montaldo ex-conte	„ 330
Garagni ex-conte Roccabigliera Carlo Amedeo	„ 210

Gabaleone di Salmour ex-caval.	
Casimiro	„ 270
Gamba della Perosa ex-c. Gio.	„ 270
Gozzani di s. Giorgio ex-marc.	
Giovanni	„ 330
Grimaldi di Broglio ex-marchese	
Cesare Eusebio	„ 180
Galli ex-conte Gaetano	„ 180
Gazzelli di Rossana ex-con. Gio.	
Battista Luigi	„ 210
Gromis di Trana exc. Alessandro	„ 180
Galleani di Canelli, e Barbarefco	
ex-conte Giulio	„ 300
Graneri della Roccia ex-m. Carlo	„ 360
Grimaldi del Pogetto ex-c. Filip.	„ 180
Grifella di Rosignano ex march.	
Francesco Maria	„ 360
Gianazzo di Pamparato ex-conte	
Carlo Romano	„ 180
Giani Sebastiano fu Gaetano	„ 180
Garda Francesco Antonio	„ 360
Isnardi di Caraglio coeredi in per-	
sona di Gio. Battista Bogetto	„ 300
Lodi Ceveris Cacherano ex-con-	
te Marco Antonio	„ 300
Lucerna Rorengo di Rorà ex-	
march. Emanuel Filiberto	„ 270
Lenti impresaro	„ 180
Melina ex-c. di Capriglio Alessio	„ 180
Martin ex-bar. Gius. Francesco	„ 249

Maffetti ex-contessa Faustina nata	„ 270
Grosso	„ 270
Morozzo di Bianzè ex-marchese	
Gaspare	„ 360
Maillan di Tournon ex-march.	
Vittorio Amedeo	„ 270
Malines ex-contessa Enrichetta tu-	
trice della Vittoria	„ 270
Mazzetti ex-conte Carlo Battista	„ 300
Messier di Grana excon. Amedeo	„ 210
Martini Ballaira Cocconato ex-	
conte Carlo	„ 180
Mattis Cacciorna Carlo	„ 360
Martini Giovanni	„ 180
Nomis Pollone ex-conte Ignazio	„ 300
Nigra Giovanni Banchiere	„ 240
Nasi Filiberto	„ 240
Ocelli Nichelino ex-c. Nicolao	„ 180
Orfini d'Orbassano exc. Ottavio	„ 210
Operti di Cervasca ex-marchese	
Gio. Francesco	„ 210
Perrachino ex-marchese di Ci-	
gliano Giuseppe Grato	„ 180
Pastoris di Borgo ex-con. Gius.	„ 300
Perrone s. Martino ex-con. Carlo	„ 360
Pallio di Rinco ex-con. Giuseppe	„ 210
Pioffasco Scalenghe ex-con. Carlo	
Antonio	„ 300
Provana Alpignano ex-c. Andrea	„ 270

Porporat Maffei di Bioglio ex-	
contessa Rosa	„ 270
Provana di Collegno ex-c. Luigi	„ 360
Pioffasco Ajrasca ex-c. Gaspare	„ 270
Provana Frossas. excontes. Paola	„ 180
Ponte Lombriasco ex-con. Franc.	„ 360
Ponte Provana Scarnafigi ex-con-	
tessa Teresa	„ 180
Pallavicino delle Frabose ex-mar-	
chese Gioachino	„ 330
Pastoris di Salugia ex-c. Ludovico	„ 270
Pioffasco di None Derossi ex-	
conte Gaetano	„ 300
Provana di Sabione ex-conte Sa-	
verio	„ 240
Ponte Albaretto ex-con. Gabriel	„ 330
Roero Trotti Revello ex-conte	
Ignazio	„ 240
Robetti ex-con. Tommaso Loren.	„ 180
Ripa Buschetti di Meana ex-mar-	
chese Bernardo Antonio	„ 300
Roero di Quarene ex-c. Trajano	„ 360
Richelmi ex-c. Carlo Bartolom.	„ 270
Roero di Monticello exc. Gaetan.	„ 180
Romagnano Virle ex mar. Cesare	„ 210
Roasio Avvocato Giovanni	„ 300
Renaldi Giovanni Battista	„ 180
Solaro ex-conte Moncucco Tom-	
maso di Govone	„ 360

Solaro ex-marchese Villanuova	
Solara Vittorio Bonifacio	„ 360
Solaro della Chiufa ex-marchese	
Giuseppe	„ 330
San Martino Parella ex-march.	
Alessio	„ 330
Scarampi Camino ex-c. Gerolam.	„ 240
Scarampi Cajro ex-m. Galleazzo	„ 300
San Martino Gareffio ex-march.	
Carlo Emanuel	„ 390
Seyffel d' Ayx ex-marchese Vit-	
torio Amedeo	„ 390
San Martino della Motta ex-con-	
tessa Anna Selve unitamente	
al di lei figlio	„ 360
Solaro del Borgo ex-marchese	
Giuseppe	„ 500
San Martino della Motta ex-con.	
Giuseppe	„ 210
Solaro di Battifolo ex-marchese	
Lodovico	„ 180
Saluzzo di Paefana ex-c. Ignazio	„ 270
Solaro ex-conte Gaspare	„ 180
Seminario di Torino, e per esso	
l' Economo	„ 360
Turinetti Cambiano ex-marchese	
Giuseppe Morizio	„ 360
Trucchi Levaldiggi ex-conte Nè-	
pomuceno	„ 300

Tete del Caretto e Gorzano ex- marchese Carlo	„ 300
Taparelli d'Azeglio ex-marchese Cesare	„ 360
Tana Entraque ex-march. Carlo Camillo	„ 360
Turinetti Priero ex-march. Gio. Antonio Francesco	„ 420
Verafis Costigliole ex-con. Fran- cesco	„ 390
Valperga Masino ex-conte Carlo Francesco	„ 500
Villa ex-marchese Guido di Fer- rara	„ 300
Viarana Monasterolo exc. Erasmo	„ 210
Vacca ex-conte Renato Piozzo	„ 270

ll. 46460

Torino li 12 germile anno 9 Rep.
(2 aprile 1801 v. s.)

V. CHIABRERA.

14 Germile (4 aprile)

Invito ai Cittadini per proporre qualche
idea tendente ad accrescere la bellez-
za, e salubrità di questo Comune.

IL CONSIGLIO DEGLI EDILI

Incaricato col Decreto 6 germile della
Commissione Esecutiva delle incumben-
ze per l'addietro appoggiate al Consi-
glio dello stesso nome, già stabilito col
regio viglietto de' 16 luglio 1773, è
suo dovere il vegliare, acciò sia ac-
cresciuta la bellezza, e regolarità di
questo Comune, acciò ne sia mante-
nuta la salubrità, ed osservata la mag-
gior pulizia. Affine di corrispondere al-
la confidenza, che la Commissione Ese-
cutiva ha in esso collocata, affine di
compiere ai doveri, che gli vengono
imposti, ha creduto dover cominciare
dal formare un regolamento, che tutte
comprenda le Leggi Edilizie, che ab-
bia di mira tutti gli oggetti sovra enun-
ciati.

Mentre si sta compilando tale rego-
lamento, il Consiglio richiama alla più

esatta osservanza tutte le leggi, regolamenti, ed ordini già esistenti (a sola eccezione degli articoli, a cui potesse essere stato derogato da qualche Decreto dell'attuale Governo) sia relativi alla fabbricazione, che alla demolizione delle case, come alla pulizia delle contrade, piazze, e cortili.

Chiunque perciò vorrà in avvenire costruire nuove fabbriche, od in qualunque modo mutare faccia, o fare innovazioni esteriori alle già esistenti, dovrà presentarne il disegno al Consiglio degli Edili, per ottenerne l'opportuna approvazione. S'indirizzerà perciò al Cittadino Bonsignore Segretario, ed Archivista del detto Consiglio.

S'invitano pure tutti i Cittadini, che volessero proporre qualche utile idea tendente ad accrescere la bellezza, e salubrità di questo Comune, a comunicar i loro progetti al Consiglio, che terrà sempre in pregio i lumi de' suoi Concittadini.

Torino li 14 germile anno 9 Rep.

L. PIOSSASCO Prefid.

FERD. BONSIGNORE Segr.

14 Germile (4 aprile)

Deliberazione riguardante l'accettazione dei Partiti per la demolizione della Torre.

LA COMMISSIONE MUNICIPALE

DEL COMUNE D'ERIDANIA

Premurosa di secondare le intenzioni della Commissione Esecutiva tendenti all'abbellimento del Comune, annunziate nella Notificanza delli 30 scorso ventoso, ed informata, che alcuni dei Cittadini, che sarebbero accorsi a presentare Partiti per l'atterramento della vecchia Torre, ignoravano, che fra le condizioni si farebbero anche fissati li diversi pagamenti da farsi a proporzione dell'attività dei lavori,

Avuta l'approvazione del Governo,

HA DELIBERATO:

Di notificare, che entro tutto il giorno diecisette corrente si continuerà l'accettazione dei Partiti per la demolizione della Torre, e per le condizioni

del pagamento da seguire in ciascuna decade, e proporzionalmente all'esecuzione della demolizione.

2. Che fermi rimanendo gli articoli della Notificanza dei 30 scorso ventoso suddetta, ove fra tutte le ore dodici di mattina del giorno diecisette non siano presentati Partiti, si accetteranno anche le trattative private, e fra esse si preferiranno quelle, che alla celerità dell'esecuzione aggiungeranno la facilità per il versamento delle somme da concertarsi.

Dalla Casa Municipale li 14 germile anno 9.

BUNIVA Pres.

FRANCHI Segr.

INDICE

DEL TOMO XXIII.

29 Ventoso (20 marzo)

Decreto della Commissione Esecutiva che accorda una nuova Fiera al Comune di Villafr. in Piem. pag. 3

30 Ventoso (21 marzo)

Decreto della Commissione, che sopprime la Certosa d' Asti, e destinazione de' Religiosi della medesima a quella di Casotto ec. 5

30 Ventoso (21 marzo)

Determinazione della Municipalità per l'auerramento di tutti i Baracconi esistenti sulle Piazze, e demolizione dell'antica Torre ec. 7

30 Ventoso (21 marzo)

Invito alle Municipalità per somministrare gli effetti necessarj agli Ospedali Militari 11

30 Ventoso (21 marzo)

Decreto della Commissione che destina i libri, i quali trattano di qualche ramo delle scienze natur. esistenti nella Bibl. della Basil. di Soperga vengano trasf. nel Museo dell'Univ. N. 14

- 1 Germile (22 marzo)
Decreto della Commis. che sopprime la
Congregaz. della Mad. di Soperga 15
- 2 Germile (23 marzo)
Altro della suddetta, che estende le
differenze degl' Impresarij del Teatro N.
agl' Impresarij del Teatro Carignano
dello scorso autunno ec. 16
- 1 Germile (22 marzo)
Altro della sud. per la disposiz. della de-
moliz. delle due gallerie, e fabbr. later.
al Castello detto Palaç. di Mad. e del
muro di cinta del giard. verso mez. 18
- 2 Germile (23 marzo)
Altro della suddetta, che tassa gl' Impre-
sari per provviste fatte alle Truppe Fr.
dal loro secondo ingr. in Piem. sino al
primo di brum. sc., ed altra ai Comuni,
che hanno ad esse fatto delle sommin. 20
- 2 Germile (23 marzo)
Altro della suddetta che autorizza il Pre-
sid. del Sen. d' aument. la tassa de' dritti
dovuti alle Classi Crim., all' Avv. Fisc.
G., al Seg., e al Sollecit. del Fisc. sopra
quelli stabiliti colla tariffa del 1770 23
- 2 Germile (23 marzo)
Notificazione della Municipalità pel pa-
gamento della tassa mensile per gli
Avvocati, Procurat. Col., Notaj, ec. 27

- 3 Germile (24 marzo)
Decreto della Commissione che assegna
all' Accademia Naz. delle Scienze le
annue ll. 18m. in addizione ad eguale
somma già stabilita con Decreto 27
nevofo 29
- 3 Germile (24 marzo)
Decreto della Commis. che distribuisce
le Monache del Crocef. di Tor. ne' Mon.
di S. Chiara, dell' Annunz., e di S. Cri-
stina, e sospensione della vendita dei
beni di detti Monasterj 32
- 3 Germile (24 marzo)
Altro della suddetta, che revoca gli Editti
29bre 1750, e 24 apr. 1762 nella parte
conten. disposiz. contr. alla libertà dei
Proprietarij delle case di questo Comu-
ne, e suoi Sobborghi ec. 36
- 3 Germile (24 marzo)
Altro della sud. che dispone la ricostruz.
del ponte sull' Orco a Cuorgnè 38
- 3 Germile (24 marzo)
Notificazione del Consiglio d' Amministr.
alla Guardia Naz. per le Guardie 42
- 3 Germile (24 marzo)
Notificazione del Presid. Mazzucchi: la
Commissione stabilita con Decr. del Go-
verno delli due ora scorso Ventoso per
conoscere sulle controversie, e ragioni,
che possano altrui competere sulli beni,

ed effetti già proprj degl' Individui a
piè del presente nominati 43

4 Germile (25 marzo)

Decreto della Commissione che stabilisce
tre Biblioteche pubblic., una per cia-
scuna delle nuove Sezioni di Torino,
oltre la Nazionale già esistente in
quella dell' Eridano 46

9 Ventoso (28 febbrajo)

Progetto per estendere nella Provincia di
Biella la coltura delle Patate 49

6 Germile (27 marzo)

Decreto della Commissione, che approva
l'avantiscritto Progetto 53

7 Germile (28 marzo)

Decreto del Gener. di divisione Lacombe
S. Michel Comand. Super. nel Piem.
per la pulizia de' Teatri 55

7 Germile (28 marzo)

Decreto della Commissione che convalida
le Sentenze produttrici d'effetti civili
proferte dalle Curie Ecclesiastiche dopo
la Legge delli 6 brumajo 58

7 Germile (28 marzo)

Decreto della Commissione riguardante
il Sale, ed il Tabacco 61

6 Germile (27 marzo)

Decreto della Commissione, che riorga-
nizza il Consigl. degli Edili per vegliare

alla vaghezza, e regolarità dei fabbri-
cati del Comune di Torino 69

8 Germile (29 marzo)

Altro della sud., che libera i beni, e
capitali affetti a Benefiz. sempl. e Cap-
pellanie di Patron. laic., riservato solo
l'adempimento de' pesti annessi 72

8 Germile (29 marzo)

Altro della suddetta che proibisce ai Re-
golari di vagare in abito claustr. al di
là d'un miglio dal 'loro Convento;
permessione limitata ai Regolari men-
dicanti d'andare provvisoriamente in
questua 78

9 Germile (30 marzo)

Altro della suddetta, che sospende la re-
quisizione de' muli stabilita con De-
creto 23 frimajo nelle Provincie del
Piemonte 81

9 Germile (30 marzo)

Avviso delle Finanze Nazionali ai Cit-
tadini quotati pel pagamento della
quarta rata delle quote 83

10 Germinale

Proclama del Ministro della Guerra in
Piemonte riguardante la sommini-
stranza di trecento uomini pel treno
d' Artiglieria in Italia 84

10 Germile (31 marzo)

Decreto della Commissione che modifica
i dritti sulle mercanzie di transito dalla
Svizzera in Italia, e viceversa, e della
Dogana di Vercelli 85

11 Germile (1 aprile)

Decreto della Commissione per la con-
tribuzione di lire 50000 per le spese
della demolizione delle fortificazioni
di questo Comune 87

11 Germile (1 aprile)

Ingiunzione dell'Ufficio dell'Intendenza
agli Affittavoli delle annate 1799, e
1800 al pagamento della Tassa sta-
bilita col Decr. delli 5 Ventoso 90

12 Germile (2 aprile)

Riparto dei Cittadini Quotati pel con-
tributo imposto per le spese della de-
molizione delle fortificazioni 92

14 Germile (4 aprile)

Invito del Consiglio degli Edili ai Cit-
tadini per proporre qualche idea ten-
dente ad accrescere la bellezza, e salu-
brità di questo Comune 103

14 Germile (4 aprile)

Deliberazione della Commissione Mu-
nicipale riguardante l'accettazione dei
Partiti per la demoliz. della Torre 105